

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 178/CGF (2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 78/CGF – RIUNIONE DEL 20 NOVEMBRE 2009

Collegio composto dai Signori:

Avv. Edilberto Ricciardi – Presidente f.f.;– Avv. Carlo Porceddu, Dr. Alfredo Maria Becchetti – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELLA POL. ALGHERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA AL SIG. CORDA NANNI SEGUITO GARA ALGHERO/LEGNANO DEL 25.10.2009 – (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 47/DIV del 27.10.2009)

Il ricorrente ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 47/DIV del 27 ottobre 2009, contenente la sanzione della squalifica di 7 giornate effettive inflitte al signor Corda Nanni, a seguito gara Alghero/Legnano del 25 ottobre 2009, poiché, al termine della predetta gara il tecnico si posizionava all’ingresso degli spogliatoi in attesa del rientro della squadra avversaria; al rientro della stessa rivolgeva all’allenatore ed ai tesserati reiterate frasi minacciose ed offensive e successivamente aggrediva l’allenatore ed il dirigente accompagnatore del Legnano, facendolo quasi cadere a terra e provocando una rissa che veniva prontamente sedata, che comunque causava danno fisico ad un calciatore del Legnano che poteva essere soccorso nello spogliatoio della terna arbitrale.

La ricorrente ricostruisce la fattispecie dedotta nel referto arbitrale come un palese scambio di persona, ed anzi che il disposto del Giudice Sportivo si fonda unicamente sul contraddittorio rapporto dell’arbitro; si evincerebbe infatti, secondo il ricorrente, che l’accaduto abbia avuto un andamento completamente diverso; i due rapporti degli assistenti, infatti, non menzionano in nessun modo che il tecnico signor Nanni Corda avrebbe causato danno fisico a tesserati della squadra avversaria, anzi, in un caso, addirittura, viene espressamente negata tale evenienza.

In tutti i referti si fa’ riferimento alla confusione data anche in luogo angusto nel quale si svolgevano i fatti; in nessuno dei rapporti viene descritto un comportamento violento del tesserato e mai viene posto in evidenza un rapporto causa-effetto tra l’atteggiamento del signor Nanni Corda ed il ferimento del signor Furlan (tesserato del Legnano).

La ricorrente, quindi, ritiene che nessun danno fisico è stato causato dal signor Nanni Corda, nessun’offesa è stata dallo stesso pronunciata nei confronti degli avversari.

I fatti venivano ricostruiti in maniera non univoca, concorde, precisa e dettagliata.

La ricorrente, a supporto delle sue motivazioni, cita alcuni precedenti giurisprudenziali e chiede che venga revocata la squalifica irrogata all’allenatore signor Nanni Corda ovvero ridotta in una misura meno inflittiva che sarà ritenuta dalla Corte.

La Corte, udite le parti e ricostruiti i fatti comparando i referti dell'arbitro e degli assistenti di gara, ricostruisce i fatti tali da non considerare il comportamento del signor Nanni Corda tale da giustificare una sanzione così afflittiva.

Gli eventi sono accaduti in grande confusione e, nonostante il comportamento tenuto sia stato aggressivo e potenzialmente nocivo, esso comunque non ha prodotto né danni né lesioni dirette.

Tale interpretazione è supportata anche dai dati dei referti arbitrali dai quali non si evince chiaramente il rapporto di casualità tra il comportamento del signor Nanni Corda e gli effetti degli accadimenti.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Pol. Alghero di Alghero (Sassari), riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Corda Nanni a 4 giornate effettive di gara nonché ad €500,00 l'ammenda.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

2) RICORSO DELLA POL. ALGHERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SENTINELLI DAVIDE SEGUITO GARA PAVIA-ALGHERO DEL 15.11.2009 – (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 17.11.2009)

La ricorrente ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico Com. Uff. n. 55/DIV del 17 novembre 2009, contenente la sanzione della squalifica di 2 gare effettive inflitte al calciatore signor Sentinelli Davide, a seguito gara Pavia/Alghero del 15 novembre 2009, poiché, il calciatore Sentinelli, capitano dell'Alghero, qualche metro prima di imboccare il tunnel che porta verso gli spogliatoi rivolgeva ai tifosi del Pavia che lo fischiavano un applauso ironico provocatorio e rispondendo agli insulti dicendo: “viva la Sardegna, finirete tutti mangiati dai maiali”; comportamento reputato gravemente offensivo e pertanto passibile di sanzione.

La ricorrente non contesta i fatti ma ritiene che gli stessi non siano né minacciosi né gravemente offensivi ed anzi indotti dalle provocazioni e le contestazioni dei tifosi della squadra avversaria.

La ricorrente ritiene che le frasi proferite ed il comportamento tenuto dal calciatore Sentinelli abbiano avuto luogo in posto lontano dal direttore di gara e quindi difficilmente ricostruibili in maniera chiara e precisa ma anche a voler ammettere gli accadimenti, essi non appaiono di così tale gravità o “minacciosità” da giustificare una sanzione così afflittiva. Pertanto il ricorrente, in riforma alla decisione del Giudice Sportivo, chiede che venga annullata o revocata la squalifica irrogata al calciatore Sentinelli Davide, ovvero ridotta nella misura minima.

La Corte, udite le parti e ricostruiti i fatti, accoglie parzialmente il ricorso e riduce la squalifica ad una giornata effettiva.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Pol. Alghero di Alghero (Sassari) riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Sentinelli Davide ad una giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL SIG. SANNINO GIUSEPPE (ALLENATORE A.S. VARESE 1910) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA SEGUITO GARA VIAREGGIO/VARESE DEL

15.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 17.11.2009)

Con reclamo ritualmente proposto con procedura d'urgenza il signor Sannino Giuseppe, tesserato per la A.S. Varese 1910 S.p.A., ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 55/DIV del 17.11.2009) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico gli aveva comminato la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara posto che, in occasione della gara Viareggio/Varese del 17.11.2009 ed essendo squalificato, impartiva dagli spalti disposizioni tecniche ai suoi calciatori, così provocando la reazione del pubblico locale.

A supporto dei motivi scritti il signor Sannino ha eccepito la genericità del rapporto del Collaboratore del Procuratore Federale e, comunque, la fondatezza dell'addebito disciplinare.

All'udienza del 20.11.2009 fissata dalla C.G.F. - 2^a Sezione – è comparso il difensore del reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti.

Ciò premesso, osserva questa C.G.F. che il reclamo è inammissibile ex art. 37 n. 8 del C.G.S. il quale statuisce che il procedimento d'urgenza non può essere richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti, il che non è nel caso di specie, di procedimenti nei quali è ammissibile l'uso di immagini televisive come fonte di prova.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dal signor Sannino Giuseppe.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Edilberto Ricciardi

Publicato in Roma l'11 marzo 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete